AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE DISABILI
SETTORE AUTO

Il Governo italiano prevede delle agevolazioni fiscali pensate specificamente per le persone disabili, che sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella ***Guida alle agevolazioni fiscali disabili*****.**

In questa sede, **ci occupiamo in particolar modo degli incentivi riguardanti il settore auto**.
Il sostegno consiste in:

- **Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto**
- **Iva agevolata al 4% sull'acquisto**
- **Esenzione dal pagamento del bollo auto**
- **Esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà**

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

1. non vedenti
2. sorde
3. con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
5. con ridotte o impedite capacità motorie.

- Sono considerate **non vedenti** le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
- Per quanto riguarda le persone **sorde**, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all'art. 1, comma 2, recita testualmente "*…si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva…*".
- **Le persone elencate ai punti 3 e 4** sono quelle che hanno la certificazione di necessita di sostegno elevato o molto elevato (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992. In particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

- Le persone **indicate al punto 5** sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

Attenzione
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità.

Le agevolazioni sono usufruibili sia dal disabile che percepisce un proprio **reddito che** da un **familiare che abbia il disabile fiscalmente a carico**.

Ricordiamo che si considera ***"a carico"*** il familiare che percepisce un reddito complessivo annuo **entro la soglia di 2.840,51 euro, che aumenta a 4.000 euro**, p**er i figli di età non superiore ai 24 anni**.
Al raggiungimento della soglia non concorrono i redditi esenti (come, ad esempio, le pensioni sociali e le indennità, comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali delle Commissioni mediche risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

Tali verbali hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.

- “***Persona con ridotte o impedite capacità motorie*** *(art. 8, legge 449/1997)*”: con questa indicazione nel verbale di “invalidità” o di “handicap”, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.

- "***Persona in condizione di disabilità psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento*** *(art. 30, comma 7, legge 388/2000)*": in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
- "***Persona con grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni*** *(art. 30, comma 7, legge 388/2000)*": anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) **è strettamente necessario che dai verbali di "invalidità" o di "handicap" risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore**, come da schema sotto riportato.

REQUISITO MEDICO LEGALE RICHIESTO	BENEFICIO	VERBALE
-invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) -non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)	Contrassegno invalidi	Invalidità civile/condizione di disabilità/ cecità/sordità
ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)	benefici per veicoli con adattamento	invalidità civile
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/condizione di disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ condizione di disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	Sordità/condizione di disabilità

Nella guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate vengono inoltre definite le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni, che di riportiamo nella tabella che segue.

AUTOVETTURE	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.
AUTOVEICOLI SPECIFICI	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi.
AUTOCARAVAN	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi, ma è possibile usufruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.
MOTOCARROZZETTE	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Sulla medesima guida vengono definite anche quelle categorie di veicoli non ricomprese nelle agevolazioni:

- quadricicli leggeri, c.d. "minicar", in quanto possono essere condotte senza patente
- veicoli elettrici, per i quali è possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta al 4% a condizione che la potenza non sia superiore a 150 kW, oltre alla detrazione Irpef del 19%
- veicoli ibridi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare dell'**aliquota Iva ridotta a condizione che** la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Per l'**acquisto o la riparazione** (esclusa ordinaria manutenzione) **il disabile ha diritto ad una detrazione dall'Irpef del 19%** del costo sostenuto **su una spesa massima di 18.075,99€.**
È possibile fruire della detrazione **anche se il veicolo viene acquistato all'estero.**
Nell'ipotesi in cui non si renda necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99€ citata si applica solo sul prezzo d'acquisto del veicolo; **restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento** necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice), rispetto alle quali si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%.
Dopo quattro anni dall'acquisto agevolato, sarà possibile acquistare nuovamente con le detrazioni sopra menzionate, senza obbligo di vendere il precedente veicolo. La detrazione agevolata spetta quindi una sola volta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio dalla data di acquisto.
Sarà possibile beneficiarne nell'arco dei quattro anni solo se e quando il veicolo viene cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e destinato alla demolizione. Se il veicolo viene cancellato dal pubblico registro perché esportato all'estero, il beneficio decade.
In caso di furto nell'arco del quadriennio, la nuova detrazione spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e si calcola sulla spesa massima prevista di 18.075,99 €.

Gli aventi diritto godono dell'Iva al 4% anziché al 22% sull'acquisto di autovetture nuove e usate con le seguenti caratteristiche:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico

L'Iva ridotta al 4% è inoltre applicabile:

- all'acquisto contestuale di optional
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
- alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento

Restano **esclusi dall'agevolazione Iva gli autoveicoli intestati a persone diverse dal disabile e dal familiare che lo ha a carico, alle società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati** (anche se specificamente destinati al trasporto di persone con disabilità). L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.
Nel caso in cui il veicolo venisse ceduto prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, corre l'obbligo di versare la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) **e quella risultante**

dall'applicazione delle agevolazioni stesse (4%); un'eccezione è rappresentata dal fatto che la persona, in seguito a mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti; altra eccezione è il decesso, motivo per cui l'erede può vendere il veicolo prima dei due anni dall'acquisto con Iva agevolata senza dover versare all'erario la differenza di imposta.

Le persone disabili sono esenti dal pagamento del bollo e dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione di eventuali passaggi di proprietà.
L'esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l'auto è intestata al disabile sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Nell'ipotesi in cui il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi, quello riportato con la relativa targa sulla documentazione di richiesta. **L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati** (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). Le Regioni hanno facoltà di derogare a questa regola estendendo l'agevolazione ad altre categorie di disabili rispetto a quelle qui riportate; è sempre quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all'esenzione.
Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

Milano, 03 Novembre 2026

Comunicazione e Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore
First Cisl
Milano Metropoli